



COMUNE DI CONDRÒ'

Città metropolitana di Messina

UFFICIO ELETTORALE

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore:

- degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili;
- degli elettori "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".

Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino, rispettivamente:

- per le elezioni europee, nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
- per le elezioni comunali, nell'ambito del comune del quale si elettori.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale:

- un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, **ossia fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024**. Tale ultimo termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve:

- indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico;
- essere corredata di copia della tessera elettorale;
- essere corredata di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui all'art. 1 della legge n. 46/2009.